



## **Decreto n° 068 / Pres.**

**Trieste, 29 marzo 2023**

Copia dell'originale firmato digitalmente.

**oggetto:**

LR 23/1997, ART. 23. SCIoglimento DEL CONSIGLIO COMUNALE DI SAN VITO AL TORRE E NOMINA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO.

**Firmato da:**

MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 29/03/2023

**Siglato da:**

IGOR DE BASTIANI

in data 28/03/2023

GIANNI CORTIULA

in data 28/03/2023

**Premesso** che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 sono stati eletti il Consiglio comunale di San Vito al Torre ed il Sindaco nella persona della sig.ra Doretta Cettolo;

**Vista** la nota prot. n. 848 del 27 febbraio 2023, con la quale il Segretario comunale del Comune di San Vito al Torre comunica che in data 25 febbraio 2023 sono state acquisite al n. 835 del protocollo dell'Ente le dimissioni presentate personalmente e contestualmente da sette consiglieri comunali sui dodici assegnati al Comune;

**Visto** l'articolo 5 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 *"Modifiche ed integrazioni agli statuti speciali per la Valle d'Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia e per il Trentino-Alto Adige"*, che ha aggiunto nel corpo dell'articolo 4, primo comma, dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia il numero 1 bis (ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni);

**Visto** il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 *"Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni"* ed in particolare l'articolo 6, comma 2, il quale ha trasferito all'Amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia la competenza ad emanare provvedimenti concernenti la sospensione e lo scioglimento dei consigli comunali e la sospensione, rimozione e revoca degli amministratori, salvo i provvedimenti adottati dallo Stato in base alla normativa antimafia o per motivi di ordine pubblico;

**Atteso** che, in virtù dell'articolo 23, comma 1, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 *"Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale"*, continuano a trovare applicazione nella Regione Friuli Venezia Giulia gli articoli 37, 37 bis, 39 e 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142 *"Ordinamento delle autonomie locali"*;

**Constatato** che, a seguito della presentazione delle dimissioni contestuali da parte di sette consiglieri comunali sui dodici assegnati al Comune, si è verificata la fattispecie prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera b), n. 2), della legge 142/1990 (dimissioni della metà più uno dei consiglieri assegnati), quale causa di scioglimento del consiglio comunale;

**Atteso** che, ai sensi dell'articolo 37 bis, comma 4, della citata legge 142/1990, lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco e della giunta;

**Visto** il decreto dell'Assessore regionale alle autonomie locali n. 8766/GRFVG del 6 marzo 2023, con il quale, ai sensi dell'articolo 39, comma 7, della legge 142/1990 ed al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa del Comune, in attesa dell'emanazione del decreto di scioglimento dell'organo consiliare, è stato sospeso il Consiglio comunale di San Vito al Torre ed è stato nominato il dott. Giovanni Petris, dirigente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in quiescenza, quale Commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune;

**Visto** l'articolo 23 della legge regionale 23/1997, ed in particolare il comma 2, il quale prevede che i provvedimenti di scioglimento dei consigli comunali sono disposti dal Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali;

**Ritenuto** di confermare il dott. Giovanni Petris quale Commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune di San Vito al Torre, in quanto persona idonea ad assicurare, con la dovuta competenza, l'amministrazione dell'Ente fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge;

**Viste** le dichiarazioni rilasciate dall'interessato attestanti l'insussistenza delle cause di incandidabilità disciplinate dal decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 *"Testo unico delle"*

*disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190" e delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";*

**Visto** l'articolo 5, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 "Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali", il quale prevede che quando gli organi dei comuni devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, le elezioni si svolgono in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno del medesimo anno, se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il cinquantesimo giorno antecedente la prima data utile per lo svolgimento delle elezioni, ovvero, se le condizioni si sono verificate oltre tale data, nello stesso periodo dell'anno successivo;

**Dato atto** che, nell'anno 2023, in applicazione del citato articolo 5, comma 2, della legge regionale 19/2013 e dell'articolo 59, comma 1, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 "Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale", il cinquantesimo giorno antecedente la prima data utile per lo svolgimento delle elezioni corrisponde all'11 febbraio 2023 e che, pertanto, gli organi del Comune di San Vito al Torre saranno rinnovati nel 2024;

**Visto** lo Statuto di autonomia;

**Su conforme** deliberazione della Giunta regionale 17 marzo 2023, n. 493;

#### **Decreta**

- 1.** Il Consiglio comunale di San Vito al Torre è sciolto.
- 2.** Il dott. Giovanni Petris è nominato Commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune, sino all'elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio, che avrà luogo tra il 15 aprile ed il 15 giugno 2024.
- 3.** Al Commissario straordinario sono conferiti i poteri già esercitati dal Sindaco del Comune, dalla Giunta e dal Consiglio comunali.
- 4.** Al predetto Commissario straordinario è riconosciuta l'indennità di carica prevista dall'articolo 23, comma 4, della legge regionale 23/1997. Allo stesso si applica altresì la normativa vigente in materia di rimborso spese per gli amministratori dell'Ente commissariato.
- 5.** Il presente decreto è trasmesso al Comune di San Vito al Torre, al Commissario del Governo nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Udine, nonché pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- dott. Massimiliano Fedriga -